

## SENATO - DDL 2896

### EMENDAMENTI APPROVATI IN AULA IL 19 MAGGIO 2004

*di Massimiliano Biagi, dalla redazione di Meridiano scuola 19 maggio 2004*

Concluso oggi 19 maggio 2004 da parte dell'Aula del Senato l'esame del ddl n. 2896 di conversione in legge del Decreto legge 7/4/2004 n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

L'Aula ha approvato una serie di emendamenti al disegno di legge, oltre ad alcuni ordini del giorno.

### EMENDAMENTI APPROVATI

Si noti che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge del 7.4.2004, n. 97, e non al testo del disegno di legge approvato in VII Commissione.

#### ART. 1 - (Disposizioni in materia di graduatorie permanenti) e TABELLA allegata

1.103

La Commissione

Al comma 1, tabella, dopo il punto A. 4, aggiungere il seguente:

"A. 4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, sono attribuiti ulteriori punti 24."

1.110 (testo 2)

La Commissione

Al comma 1, nella tabella ivi richiamata, al punto B. 3), lettera c), sostituire le parole: "se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione" con le seguenti: "se prestato con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto".

1.113

La Commissione

Al comma 1, tabella, punto B. 3), lettera e), dopo le parole: "(a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, ndr) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero", aggiungere le seguenti: "e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea".

1.116 (testo 2)

La Commissione

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sostituire la lettera h) con la seguente:

"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia".

1.119

Franco Vittoria, Soliani, Bianconi, Tessitore, Modica, Cortiana, Manieri, D'Andrea, Pagano, Monticone, Acciarini

Al comma 1, tabella, al punto B. 3), sopprimere la lettera i). [valutazione servizio militare e assimilati, n.d.r.].

1.127

Piccioni

Al comma 1, tabella, sostituire il punto C.3) con il seguente:

"C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3".

1.11 (testo 2)

Modica, Acciarini, Betta, Soliani, D'Andrea, Tessitore, Monticone, Franco Vittoria, Pagano, Cortiana

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999 n. 124, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria."

1.4 (testo 3)

La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dall'Accademia di belle arti a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito di esame finale con valore abilitante."

1.100

La Commissione

Al comma 4, sostituire le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005" con le seguenti:

"A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006". [L'aggiornamento e integrazione avrà cadenza biennale, ma solo dal 2005-06, n.d.r.]

1.141 (testo 3)

La Commissione

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento."

## ART. 2 - (Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento)

2.101

Costa, Chirilli, Favaro, Sambin, De Rigo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis. Nell'anno accademico 2003/4, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della legge 124 del 1999, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge".

2.105

modificato a sua volta dal 2.105/1 (Eufemi, Iervolino, Compagna, Tunis) e dal 2.105/5 (Relatore)

La Commissione

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente ed in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003".

2.106

La Commissione

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2.108 (testo 2)

Favaro, Frignone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno maturato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni".

2.6

Minardo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartirà alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.".

2.2 (testo 2)

La Commissione

Al comma 4, dopo le parole: "presso i conservatori" aggiungere le seguenti: "ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale nonché per educazione musicale nella scuola secondaria".

2.500

Il Relatore

Al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3".

2.20 (testo 2)

Bevilacqua

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A031 e A032, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7".

### 2.39 (testo 2)

Modica, Soliani, Acciarini, Franco Vittoria, Betta, D'Andrea, Tessitore, Monticone, Pagano, Cortiana

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge.". [29 ottobre 2000, n.d.r. Biagi].

### 2.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Graduatorie dell'AFAM)

1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

## ART. 3 - (Altre disposizioni urgenti)

### 3.3

La Commissione

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3. – (Disposizioni relative ai passaggi di ruolo) - 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria".

### 3.101

Bevilacqua

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla A077 ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e con all'attivo 360 giorni di servizio su tali cattedre".

### 3.0.201 (testo 2)

modificato a sua volta dal 3.0.201 (testo 2)/1

La Commissione

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999 del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del ministero della pubblica istruzione, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n. 29 del 13 aprile 1999 nonché con decreti dirigenziali 2 aprile 1999 e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

### 3.0.101

Il Relatore

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233".

#### ART. 4 - (Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo)

#### 4.2 (testo 2)

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: "alla riforma" inserire le seguenti: "introdotta dal regolamento".

#### 4.100

La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole: "entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003" con le seguenti: "entro l'anno accademico 2002-2003".

#### 4.3 (testo 2)

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: "del decreto" con le seguenti: "del regolamento di cui al decreto".

#### 4.0.100 (testo 2)

Bevilacqua

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"4-bis.

(Idoneità a professore associato)

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo di professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e a 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

#### ART. 5 - (Spese di personale docente e non docente universitario)

5.500

Relatore

Al comma 1, sono soppresse le parole: "e fino alla realizzazione della riforma stessa" e dopo le parole: "non si tiene conto" siano inserite le seguenti: ", salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,"; al comma 2, sono soppresse le parole: "e fino alla riforma di cui al comma 1,".

5.0.2

La Commissione

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Proroga del Consiglio universitario nazionale)

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005".

#### ORDINI DEL GIORNO

G1

(Accolto solo come raccomandazione)

Soliani, Modica, Betta, Acciarini, D'Andrea, Tessitore, Monticone, Franco Vittoria, Pagano, Cortiana

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, premesso che:

il crescente numero di iscrizioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria che si è registrato negli ultimi anni testimonia il forte interesse da parte dei giovani per la professione docente, nonché una valutazione positiva della proposta formativa degli stessi corsi di laurea; nell'ambito del percorso di formazione dei futuri insegnanti, le attività di tirocinio assumono un valore essenziale e costituiscono un aspetto qualificante dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, poiché consentono l'integrazione fra competenze tecniche e operative; in tale contesto, un ruolo fondamentale viene oggi svolto dai supervisori di tirocinio, docenti esperti con alta professionalità, i quali contribuiscono in modo determinante all'efficiente organizzazione e allo svolgimento dei tirocini, come riconosciuto dalle stesse università nell'attuale fase di transizione, nelle more dell'emanazione dei decreti sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per insegnanti elementari, si è reso necessario prorogare le utilizzazioni a tempo pieno dei supervisori di tirocinio attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

impegna il Governo:

a riconoscere e consolidare la professionalità e le competenze acquisite dai supervisori di tirocinio, per la formazione dei futuri docenti, all'atto della predisposizione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

a confermare le attività di tirocinio nel percorso accademico, progettate e coordinate dai supervisori, come parte integrante e non separata del curriculum formativo;

a sostenere, valorizzare e consolidare, nelle forme adeguate, sia all'interno delle università che nelle scuole, la competenza dei supervisori;

a predisporre un'ulteriore proroga per l'utilizzazione dei supervisori di tirocinio sia a tempo pieno che in semi-esonero, almeno fino all'approvazione delle nuove disposizioni relative alla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria.

## G2.100

così come modificato su proposta del Relatore

La Commissione

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, visto che il decreto-legge n. 97 del 2004 prevede la possibilità per gli insegnanti non abilitati che abbiano maturato un congruo periodo di servizio di poter conseguire l'abilitazione tramite la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione all'insegnamento secondario o di corsi speciali abilitanti di durata biennale istituiti dalle università presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le suddette scuole di specializzazione;

considerato che non tutte le università sono sedi di corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

valutata l'opportunità di favorire la frequenza degli insegnanti alle attività didattiche universitarie per conseguire l'abilitazione superando le difficoltà conseguenti all'eventuale necessità di una mobilità eccessivamente onerosa;

impegna il Governo:

a dare indicazioni al sistema delle università affinché si venga incontro alle esigenze degli insegnanti interessati mediante un'opportuna distribuzione territoriale delle sedi universitarie ove si svolgeranno i corsi abilitanti".

## G3.100

Il Relatore

"Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, premesso che:

molti docenti incaricati di svolgere le funzioni di preside incaricato non hanno maturato i requisiti per partecipare al corso concorso riservato per l'accesso al 50 per cento dei posti disponibili, di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che lo svolgimento del servizio di preside incaricato ha una indubbia rilevanza ai fini della partecipazione ai corsi concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in quanto attesta la maturazione di una esperienza professionale specifica per lo svolgimento della funzione dirigenziale;

ritenuto pertanto necessario che nei confronti di tale categoria di docenti venga riconosciuto il diritto ad una particolare valutazione del servizio prestato in qualità di preside incaricato, ai fini della partecipazione al corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici per l'accesso al 50 per cento dei posti non riservati ai sensi del sopraccitato articolo 29, comma 3, quarto periodo,

impegna il Governo:

ad attribuire, in sede di valutazione dei titoli di servizio, uno specifico punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle funzioni di preside incaricato dai docenti forniti dei prescritti requisiti che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, saranno ammessi a partecipare al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per l'assunzione sui posti vacanti non riservati al corso concorso di cui al quarto periodo del comma 3 del medesimo articolo 29".

## G3.500

così come concordato con la rappresentante del Governo.

Il Relatore

"Il Senato,

ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riconoscere un credito ai docenti che hanno partecipato utilmente alla prima fase della procedura concorsuale riservata di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001

n. 165 e che non si siano collocati in posizione utile per l'ammissione al corso di formazione ed alla conseguente conclusione della procedura concorsuale".

G5.100

D'Andrea, Modica

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 proroga per tutto il 2004 il blocco delle prese di servizio del personale ricercatore e docente delle Università statali vincitore di concorso ovvero risultato idoneo nelle procedure di valutazione comparativa, già introdotto nella legge finanziaria per il 2003;

i commi 54 e 55 del predetto articolo 3 della legge 2003 prevedono un meccanismo di deroghe al predetto blocco, da realizzare mediante trasferimento alle Università di fondi determinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che l'effettiva adozione dei provvedimenti ministeriali relativi alle prese di servizio in deroga risponde ad una vitale esigenza per le Università, in termini di ingresso di nuove risorse nel sistema della ricerca e della didattica universitaria e di dovuto riconoscimento nei confronti di almeno una parte di coloro che hanno superato le procedure concorsuali previste dalla legislazione vigente;

che la mancata adozione dei provvedimenti relativi alle deroghe – oltre a contraddire l'impegno assunto dal Governo con l'accettazione dell'ordine del giorno 9/2512-B/15 nel corso della discussione sulla legge finanziaria – creerebbe una gravissima situazione di incertezze e tensione nel mondo universitario italiano, con iniziative di natura conflittuale o giudiziaria, dagli esiti imprevedibili;

che, inoltre, la mancata attivazione di una procedura di graduale assorbimento in ruolo dei vincitori dei concorsi e degli idonei delle procedure di valutazione comparative determinerebbe una situazione di paralisi del sistema di reclutamento in grado di far saltare – in un tempo relativamente breve – lo stesso blocco delle prese di servizio;

impegna il Governo:

ad adottare entro il corrente mese di maggio i necessari provvedimenti ministeriali che definiscono le deroghe al blocco delle prese di servizio del personale ricercatore e docente delle Università.

La redazione di Meridiano scuola